



PACCHETTI GARANZIE:

- M2/M3 - Polizze che coprono almeno due/tre delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2 del PGRA (avversità frequenza ed eventualmente avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 1f/1c del PGRA.
- M9 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve) e delle avversità accessorie (sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo) di cui all'art.3 comma 1a del PGRA;
- M6 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 1b del PGRA;

DECORRENZA GARANZIE

- dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario alla Compagnia per le avversità grandine e vento forte;
- dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario alla Compagnia per le avversità eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione;
- dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario alla Compagnia per le avversità gelo e brina e sbalzo termico;
- dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario alla Compagnia per le avversità colpo di sole, ondata di calore, siccità e vento caldo.
- **CESSAZIONE AVVERSITA' GELO/BRINA 15 MAGGIO**

FRANCHIGIE

GRANDINE: 15% frutta, pomodoro e olive – 20% orticole, colture da seme, susine, ciliegie e vivai – 10% altri prodotti

ALTRE AVVERSITA' 30%

DANNI COMBINATI scalarità 30% - 20% ad ogni punto di grandine o vento.

LIMITI DI INDENNIZZO

I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono pari al:

- *70% per tutti i prodotti vivai, tabacco e cucurbitacee.*

I limiti di indennizzo per le tutte le altre avversità, non richiamate in precedenza, in forma singola o combinata tra esse sono pari al:

- *50% per tutti i Prodotti.*

In caso di danni combinati grandine e/o vento forte con altre avversità, il limite di indennizzo applicato sarà pari al:

- *50% per tutti i Prodotti*

SCOPERTO - *Per i Prodotti biologici di Frutta, è previsto uno scoperto del 10% per danni da grandine in forma singola o combinata qualora il danno da grandine sia prevalente*